



CORTE SPORTIVA DI APPELLO FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 04 – 23 FEBBRAIO 2024

Riunione del 15.02.2024

Avv. Claudio Cutrera - Presidente

Avv. Francesca Romana Pettinelli - Componente

Avv. Luisella Savoldi – Componente

**CSA Proc. N. 04/23/24 Reclamo avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale
C.U. n. 18 affisso all'Albo il 25.01.2024**

Con “preannuncio di reclamo” presentato in data 1.02.2024, la società Volley Offanengo ssdl, in persona dell'amministratore Cristiano Bressan, a ministero dell'avv. Massimiliano Germi, contestava, riservati i motivi del ricorso, il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale nel C.U. n. 18 del 25.01.2024, con il quale veniva comminata, alla società Traspbressan Offanengo in relazione alla gara n. 00379, *“la multa di euro 600,00 per aver, i propri sostenitori, nel terzo, partecipato tafferuglio con tifosi del sodalizio ospite, tanto da rendere la transitoria sospensione dell'incontro aperta parentesi sanzione aggravata da diffida)”* e chiedeva l'invio dei documenti ufficiali su cui si fondava la decisione impugnata.

In data 4.02.2024 la società, allegando copia del versamento della tassa di reclamo e della tassa per la richiesta dei documenti, presentava “reclamo” e chiedeva nuovamente l'invio dei documenti già chiesti in data 1.02.2024, riservando nuovamente i motivi di reclamo all'esito dell'invio della documentazione richiesta.

In data 6.02.2024 pervenivano a questa Corte i motivi di reclamo avverso il comunicato impugnato. In particolare, con un unico motivo di reclamo, la società lamentava la carenza dell'elemento soggettivo in capo alla tifoseria della società reclamante e, di conseguenza, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo alla società reclamante.

Chiedeva, pertanto, in ragione dell'aggressione subita dalla propria tifoseria e della prova video



offerta, l'annullamento della sanzione inflitta e, in subordine, l'eliminazione della diffida in quanto manifestamente sproporzionata rispetto al comportamento tenuto dalla tifoseria reclamante.

La Corte Sportiva di Appello FIPAV,

- letto il reclamo ed esaminati gli allegati al ricorso;
- sentito all'udienza del 15/02/2024 l'Avv. Germi il quale insisteva nei motivi del ricorso nonché, in via subordinata, nella richiesta di eliminazione della diffida di cui al provvedimento impugnato;
- preso atto di quanto sopra, si riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto preliminarmente, stante la rilevabilità di ufficio, di esaminare, ai fini della ricevibilità del ricorso de quo, le questioni che attengono alla corretta applicazione, nel caso di specie, della previsione di cui all'art. 18.4 e 27.3 del Reg. Giurisdizionale, questa Corte non può che rilevare la tardività dello stesso.

La decisione del Giudice Sportivo è stata resa pubblica il giorno 25.01.2024 mediante affissione all'albo dell'organo decidente, come risultante dal Comunicato n. 18 del 25.01.2024, che contiene la decisione de quo.

Ai sensi dell'art.27 n. 3 Reg.Giurid. l'impugnazione è reclamata presso la Corte Sportiva di Appello entro il termine perentorio di cinque giorni dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata. Dunque, il preannuncio di reclamo, peraltro non previsto dall'ordinamento, presentato dalla società Offanengo il giorno 1.02.24, così come il reclamo del 4.02.2024, sono tardivi e, pertanto, inammissibili.

Giova a questo proposito ricordare che le delibere degli organi giurisdizionali della Fipav acquistano efficacia vincolante ed esecutiva "erga omnes" dal giorno successivo all'affissione del comunicato ufficiale.

Ciò avviene indipendentemente dalla comunicazione a mezzo pec (o di altro mezzo idoneo), che costituisce mero strumento integrativo adottato al fine di rendere più facilmente conoscibile la decisione, senza tuttavia diventare elemento determinante della pubblicità dell'atto, che acquista efficacia con la pubblicazione.

Con l'affissione il provvedimento si presume "juris et de jure" noto a tutti gli interessati. L'affissione costituisce notifica ufficiale e legale del provvedimento e produce presuntivamente la "conoscenza legale" dell'atto, anche in assenza delle "comunicazioni aggiuntive".

Nel caso di specie, il reclamante specifica, nel proprio atto introduttivo, che il provvedimento



impugnato è stato comunicato alla società il giorno 30.01.24.

Tale comunicazione però ha, come detto, puro valore informativo, diretto ad una maggiore e più diffusa conoscenza dell'atto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 18 e 27 co 3 del Reg.Giurisd., dichiara inammissibile il ricorso per tardiva proposizione.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 23 Febbraio 2024

